



## FOGLIO INFORMATIVO

### MUTUO CHIROGRAFARIO NON CONSUMATORI

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289

Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401

Sito internet: [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it)

#### **Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di Offerta Fuori Sede:**

Nome Cognome: \_\_\_\_\_

Ragione Sociale: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad Albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero Delibera Iiscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

#### CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario è un finanziamento a breve, medio ovvero lungo termine il cui rimborso avviene mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi. Il finanziamento può essere concesso a tasso fisso oppure a tasso variabile. La periodicità delle rate di norma è mensile con addebito presso conto corrente intestato al beneficiario del finanziamento.

L'erogazione può avvenire in un'unica soluzione oppure a Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.). Nel caso di S.A.L., l'erogazione dell'importo, sino al raggiungimento del totale richiesto, avviene a più riprese sulla base del progetto e dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione/ristrutturazione certificati dalla relazione di un perito incaricato dalla Banca.

La concessione del mutuo è subordinata all'insindacabile giudizio della banca.

#### I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

##### **Mutui a tasso fisso:**

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

##### **Mutuo a tasso variabile:**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'imprevedibile e consistente aumento dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.



## RATING DI LEGALITA'

In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 che prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di 0,10 punti rispetto agli standard indicati nel presente Foglio Informativo, e una riduzione delle spese di istruttoria, ove previste, sulla base del punteggio del Rating assegnato:

- 1 Stella: riduzione del 10%
- 2 Stelle: riduzione del 20%
- 3 Stelle: riduzione del 30%

La Banca si impegna altresì a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 20 giorni lavorativi in presenza di una completa documentazione.

## CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO ASSISTITO DA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (FCG) PER LE PMI L.662/96

Il prestito L.662/96 è un finanziamento a medio lungo termine assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI ed è destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile.

Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. La presente forma di finanziamento è riservata alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) di tutto il territorio nazionale; per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno ([www.mcc.it](http://www.mcc.it)). Potranno accedere al finanziamento anche gli Enti del Terzo Settore, purché iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il registro delle imprese, in relazione ad operazioni finanziarie di importo non superiore a € 60.000,00 e con copertura della garanzia da parte del Fondo pari all'80%.

Le finalità a cui sono destinati i finanziamenti, devono essere concordate con la Banca e possono essere: investimenti, liquidità, consolidamento passività, ecc.

Il fondo nazionale di garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato italiano e gestito da Mediocredito Centrale SpA, che fornisce garanzie di primo grado esecutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

La Banca, per la valutazione dei requisiti delle PMI ai fini di una loro proposta di ammissione alle garanzie messe a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico e per la gestione dell'iter pre e post erogazione delle garanzie, ha incaricato la società esterna INNOLVA S.p.A. (di seguito l'"Outsourcer") con sede in Via de Cocule 8, 33030 Buja (UD) codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine 01836920304.

La percentuale di copertura del Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96 copre fino ad un massimo dell'80% dell'importo finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di Euro 5.000.000,00, quale ammontare massimo pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa. Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.



## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO

Il TAEG e l'indicatore del costo totale del credito sono calcolati a titolo esemplificativo considerando un finanziamento pari a € 400.000,00, con durata 5 anni, periodicità rata mensile (senza garanzia del Fondo MCC)

Tasso di riferimento	TAEG	Indicatore del costo totale del credito (calcolato con le stesse modalità del TAEG) con polizza assicurativa facoltativa*
<b>Tasso variabile (Parametro Euribor 3 mesi/360 mmp arr. 1/10)**: 12,10%</b> <b>Rata mensile: € 8.922,01</b> <b>Importo totale dovuto dal Cliente: € 535.331,60</b>	<b>15,02%</b>	<b>15,91%</b>
<b>Tasso fisso: 12,57%</b> <b>Rata mensile: € 9.017,42</b> <b>Importo totale dovuto dal Cliente: € 541.056,20</b>	<b>15,57%</b>	<b>16,47%</b>

Nel TAEG sono compresi:

- |  |   |
|--|---|
| • Interessi  | • invio dds € 1,10  |
| • incasso rata mensile € 4,00                          | • Spese di istruttoria 4% dell'importo finanziato   |
| • invio rendiconto annuale condizioni applicate € 1,10 | • Imposta sostitutiva 0,25% dell'importo finanziato (D.p.r. 29/09/73 n. 601 art. 15,co.3) |

\* L'indicatore del costo totale del credito rappresenta un indicatore di costo calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche una polizza assicurativa facoltativa "CPI – Credit Protection Insurance" a copertura del mutuo per un Legale Rappresentante/Socio/Azionista/Amministratore Delegato/Direttore/Dirigente di 45 anni e in buono stato di salute, ipotizzando un premio unico anticipato pari a € 6.574,00.

Si specifica che nel computo dell'indicatore del costo totale del credito il premio di polizza viene considerato per tutta la durata del finanziamento.

\*\*Il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor (360) 3 mesi arr. 1/10 rilevato il 01/01/2026 in relazione alla media mensile del mese di dicembre 2025.

Si sottolinea che, in caso di tasso variabile, i valori riportati hanno mero carattere indicativo, essendo soggetti alla variazione del parametro di indicizzazione.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.



Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	Importo massimo finanziabile	Commisurato alle esigenze del Cliente e alla sua capacità di rimborso
	Durata	Fino a 120 mesi
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo*	Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: - Parametro Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media mese precedente arrotondato ad un decimo superiore - Spread (Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi con spread di 10 punti: 12,10%)
	Parametro di indicizzazione	Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media del mese precedente, (pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria) con arrotondamento al decimo di punto superiore. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero. Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà quello individuato concordemente tra le parti al momento della stipula.
	Spread	10%
	Tasso minimo	Pari allo Spread. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero.
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di interesse nominale annuo*	Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: - Parametro Eurirs - Spread (Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di 10 punti: 12,57%)
<b>FISSO</b>	Parametro di indicizzazione	Eurirs stessa durata del finanziamento. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero.
	Spread	10%
	Tasso minimo	Pari allo Spread. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero.
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora (per il tempo decorrente dall'inadempimento fino al giorno di pagamento, senza alcuna capitalizzazione)	3 punti percentuali in più rispetto al tasso applicato



<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto</b>	Istruttoria minimo	4% dell'importo finanziato € 1.000,00
		Commissioni di gestione pratica a favore dell'Outsourcer per l'accesso alla garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia (FCG)	
		Per operazioni ordinarie i seguenti importi, oltre IVA:	
		Per operazioni a breve termine	€ 750,00
		Per operazioni a medio lungo termine	0,4% dell'importo finanziato (minimo € 500,00 massimo € 2.000,00)
	<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica	€ 0,00
		Incasso rata addebitata in conto corrente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodicità mensile</li> <li>• Periodicità trimestrale</li> <li>• Periodicità semestrale</li> </ul>	€ 4,00 € 6,00 € 8,00
		Incasso rata a mezzo SDD altra banca	€ 6,00
		Invio comunicazioni	
		Documento di Sintesi annuale	€ 1,10
		Posta ordinaria	€ 0,00
		Home Banking via Internet (se attivato)	
		Rendiconto Annuale (con addebito su rata successiva all'emissione)	€ 1,10
		Posta ordinaria	€ 0,00
		Home Banking via Internet (se attivato)	
		Sollecito rate impagate (dal 2° sollecito)	€ 10,00
		Posta ordinaria	€ 10,00
		Home Banking via Internet (se attivato)	
		Avviso scadenza rata	€ 1,10
		Posta ordinaria	€ 0,00
		Home Banking via Internet (se attivato)	
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	Progressivo "francese"	
	Tipologia di rata	Fisso: rata fissa Variabile: costante con ricalcolo quota capitale	
	Periodicità delle rate	Mensile, trimestrale, semestrale	

\*Si avverte che il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro al momento della stipula. Il tasso di interesse varierà mensilmente con decorrenza il 1° giorno del mese (con rilevazione effettuata il 1° giorno del mese) in relazione alla media mensile rilevata nel mese precedente a quello di riferimento (esempio, per il mese di maggio sarà utilizzata la media rilevata nel precedente mese di aprile, e così via).

**Nota bene:** potranno essere eventualmente concordati piani di ammortamento con caratteristiche diverse da quelle riportate nel presente foglio informativo (ad es.: ammortamento "italiano", rata variabile, con preammortamento, ecc.).

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e con riferimento all'anno civile.



## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Parametro	Data	Valore
Euribor 3 mesi (360) media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore	Gennaio 2026	2,10%
Euribor 6 mesi (360) media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore	Gennaio 2026	2,20%
Euribor 12 mesi (360) media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore	Gennaio 2026	2,30%
Eurirs a 5 anni	21/01/2026	2,57%

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.** I tassi esposti sono calcolati sulla base dei parametri di riferimento e di indicizzazione in vigore alla data di aggiornamento del presente documento. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all'andamento dei parametri al momento della stipula.

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Parametro di indicizzazione	Tasso di interesse applicato TAN (Parametro di indicizzazione più spread)	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 400.000,00 di capitale
Euribor 3 mesi media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore	12,10% (variabile)	5	€ 8.922,01
Euribor 6 mesi media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore	12,20% (variabile)	5	€ 8.942,26
Euribor 12 mesi media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore	12,30% (variabile)	5	€ 8.962,54
Eurirs a 5 anni	12,57% (fisso)	5	€ 9.017,42

Gli importi esposti sono calcolati sulla base dei parametri di riferimento e di indicizzazione in vigore alla data di aggiornamento del presente documento. L'importo della rata potrà essere diverso in relazione all'andamento dei parametri al momento della stipula.

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche dell'indice stesso o l'indice sostitutivo saranno determinati in esecuzione di quanto previsto nel Piano di Sostituzione tempo per tempo vigente (pubblicato nel sito internet della banca) e saranno comunicate al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente; la modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda senza spese dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, al cliente saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

**In ogni caso al momento della stipula i tassi di interesse e le spese rilevanti saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge sull'usura (L. 108/1996).**

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank Spa ([www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it)).



## SERVIZI ACCESSORI

Accollo minimo	0,50% del debito residuo € 500,00
Estinzione (affrancio) anticipata parziale o totale: - Su mutui accessi a persona fisica per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite adabitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale Negli altri casi: - tasso fisso - tasso variabile minimo	nessuna 4,00% del debito residuo 3,00% del debito residuo € 500,00
Conteggi estintivi con rilascio dell'attestazione	€ 150,00
Modifiche contrattuali richieste dal mutuatario minimo variazione tasso/periodicità delle rate	3,00% sul debito residuo € 1.000,00 € 1.000,00
Duplicato di dichiarazione interessi passivi	€ 30,00
Dichiarazioni/certificazioni a richiesta del mutuatario	€ 55,00
Eventuale Costo adempimenti notarili	I costi vengono corrisposti direttamente dal Cliente al notaio
Polizza assicurativa facoltativa a protezione del credito (CPI Credit Protection Insurance)	Il Cliente ha la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa a propria tutela che in caso di decesso, invalidità totale (permanente o temporanea) da infortunio o malattia, liquida un importo pari al debito residuo. I costi vengono corrisposti direttamente dal Cliente all'assicurazione qualora sottoscritta la polizza. Nel caso in cui il Cliente sottoscriva la polizza CPI offerta dalla banca e decida di finanziarne il premio, il Cliente dovrà sottoscrivere un secondo finanziamento dedicato.  Prima dell'eventuale sottoscrizione, si raccomanda di consultare attentamente il Set informativo, disponibile presso le Filiali Cherry Bank S.p.A., e sul sito della Compagnia di riferimento, per approfondire tutti gli aspetti tecnici della copertura assicurativa, comprese le caratteristiche, i rischi coperti ed esclusi, le franchigie, le carenze e i limiti di indennizzo.

**La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.**

**Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.**

La stipula della polizza non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente e non costituisce elemento condizionante ai fini della delibera o della definizione delle condizioni economiche.

Il Protocollo d'Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana del credito al Consumo e Immobiliare), ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) volto a favorire la trasparenza e la libertà di scelta dei consumatori nonché la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste accessorie ai finanziamenti, prevede l'esposizione sulla documentazione precontrattuale del finanziamento, oltre al TAEG, anche dell'Indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative facoltative.



## ALTRÉ SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il Cliente può dover sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Commissioni consorzio di Garanzia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal Cliente al Consorzio di Garanzia.
- **Imposta sostitutiva:** da corrispondere nella misura tempo per tempo prevista dalle norme vigenti.
- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal Cliente.
- **Mancato perfezionamento Garanzia Fondo Centrale:** nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva, laddove previsto, la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione di importo pari ad Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di recupero delle spese reclamate dal Fondo.
- **Mancato perfezionamento del Mutuo:** in caso di mancato perfezionamento entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera favorevole da parte di Cherry Bank, per decisione del Cliente o per impossibilità a perfezionare le garanzie richieste dalla delibera, è dovuta una commissione pari al 2% dell'importo richiesto (IVA inclusa) per l'attività di istruttoria posta in essere dalla banca.

Altre spese da sostenere dopo la stipula:

- **Recupero spese per attività volte a garantire e/o ottenere l'adempimento del contratto stesso:** importo di volta in volta applicato dal terzo per il servizio – a titolo meramente indicativo – 1,5% sull'importo recuperato.
- **Spese giudiziali ed extragiudiziali** a qualunque titolo sostenute: recupero integrale.

### **In caso di mutuo chirografario a Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) il cliente può dover sostenere i seguenti costi:**

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

VOCI	COSTI
Rilascio atto di assenso cancellazione dell'ipoteca (qualora eseguita per espressa richiesta del cliente a mezzo di atto notarile)	€ 300,00
Rilascio atto di assenso riduzione/restrizione dell'ipoteca	€ 1.000,00
Spese di annotamento per il rinnovo dell'ipoteca	Recupero dei costi sostenuti dalla Banca.
Assicurazione Immobile	Obbligatoria per opzioni di incendio, scoppio, fulmine. L'importo del premio dipende dalla compagnia assicuratrice, dal capitale assicurato e dalla durata del mutuo. La polizza dovrà essere consegnata entro 30 gg dalla stipula.
Mancato pagamento del premio della polizza incendio	€ 55,00
Spese di frazionamento	0,15% su debito residuo alla data del frazionamento
Minimo	€ 300,00
Perizia tecnica	In caso di ricorso a Periti Esterni incaricati dalla Banca, secondo il tariffario del professionista.
Perizia per stato avanzamento lavori minimo massimo	0,50% del debito residuo € 200,00 € 800,00
Perizia per aggiornamento valutazione dell'immobile	Recupero costi sostenuti dalla Banca.
Tasse ipotecarie	Da corrispondere nella misura tempo per tempo prevista dalle norme vigenti.



## TEMPI DI EROGAZIONE

<b>Durata dell'istruttoria</b>	40 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta. Esclusi i tempi per gli eventuali adempimenti notarili e fatti salvi i casi in cui: - risulta necessario procedere ad un'integrazione alla documentazione tecnico/legale prodotta; - emergano nuovi elementi per i quali si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti; - venga sospeso l'iter istruttorio per i motivi dipendenti dalla volontà del Cliente.
<b>Disponibilità dell'importo</b>	Tempo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione delle somme: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mutui con contratto unico e svincolo immediato delle somme: la disponibilità dell'importo mutuato coincide con la data di stipula.</li><li>• Mutui con contratto unico e svincolo differito delle somme: la messa a disposizione dell'importo mutuato dipende dai tempi di consolidamento dell'ipoteca.</li></ul>

## CONTO CORRENTE DEDICATO

In caso di erogazione di finanziamenti garantiti dal Fondo MCC con finalità liquidità per importi pari o superiori ad Euro 200.000 e in caso di erogazione di finanziamenti garantiti dal Fondo MCC con finalità investimento per importi pari o superiori ad Euro 500.000, il Cliente dovrà aprire un conto corrente dedicato presso l'istituto erogante.

### Che cos'è il conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi.

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

### Rischi tipici

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Correntista il saldo disponibile in tutto o in parte. Per questo Cherry Bank S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun Correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

### Rischi associati all'introduzione del bail-in

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. direttiva "BRRD"), in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in". Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, ad esempio qualora la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 (Centomila) euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.



Il conto corrente dedicato avrà un'operatività limitata rispetto al conto corrente ordinario, nello specifico potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al contratto di finanziamento in oggetto; sono esclusi pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo, versamenti e prelievi di contante, rilascio di carnet assegni, domiciliazioni di utenze e la possibilità di richiedere affidamenti e sconfinamenti.

Per saperne di più:

La Guida pratica "Il conto corrente in parole semplici", che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) e presso tutte le filiali di Cherry Bank S.p.A.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un non consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuole dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo Cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare il foglio informativo dei servizi accessori offerti assieme al conto**, messi a disposizione dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle Spese.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI		
SPESE FISSE	Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
	Canone annuo per tenuta del conto <i>Di cui:</i> Canone	€ 100,00 € 0,00
	Spese di scritturazione contabile Imposta di bollo	€ 0,00 € 100,00 (con addebito trimestrale di €25,00) Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta conperiodicità annuale. L'imposta di bollo sarà applicata in misura ridotta in caso di soggetti persona fisica odi soggetti esenti.
	Numero di operazioni incluse nel canone annuo (solo spese di scritturazione, escluso il costo di esecuzione)	Zero
GESTIONE LIQUIDITÀ	Spese annue per conteggio interessi e competenze (gli interessi sono conteggiati solo annualmente) <i>Di cui:</i> Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese di scritturazione contabile	€ 0,00 € 0,00 € 0,00



SPESE VARIABILI	Servizi di pagamento	Gestione liquidità	Invio estratto conto cartaceo online	€ 0,00 € 0,00
			Documentazione relativa a singole operazioni Copia documentazione archiviata in formato elettronico <i>Di cui</i> <i>Costo della copia</i> <i>Spese di scritturazione contabile</i>	€ 5,15 per singolo documento € 3,00 per singolo documento € 2,15
			Copia documentazione archiviata su carta <i>Di cui</i> <i>Costo della copia</i> <i>Spese di scritturazione contabile</i>	€ 7,15 per singolo documento € 5,00 per singolo documento € 2,15
			Prelievo di contante allo sportello automatico e sportello automatico abilitato ai servizi evoluti* presso stessa banca in Italia <i>Di cui</i> <i>Commissione per il prelievo</i> <i>Spese di scritturazione contabile</i>	€ 2,15 € 0,00 € 2,15
			Versamento di contante allo sportello automatico abilitato ai servizi evoluti* presso stessa banca in Italia <i>di cui</i> <i>Commissione per prelievo</i> <i>Spese di scritturazione contabile</i>	€ 2,15 € 0,00 € 2,15
			Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca in Italia <i>Di cui</i> <i>Commissione per il prelievo</i> <i>Spese di scritturazione contabile</i>	€ 4,15 € 2,00 € 2,15
			Prelievo di contante allo sportello automatico in Area Extra-Euro	Si fa riferimento al Foglio Informativo della Carta di Debito.
			Pagamento con carta di debito (circuito Mastercard) <i>di cui</i> <i>Commissione per il pagamento</i> <i>Spese di scritturazione contabile</i>	€ 2,15 € 0,00 € 2,15
			Prelievo e versamento di contante allo sportello** <i>di cui</i> <i>Commissione per il prelievo</i> <i>Spese di scritturazione contabile</i>	€ 7,15 € 5,00 € 2,15
			Bonifico SEPA in accredito In Euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. <i>di cui</i> <i>per commissione bonifico</i> <i>per spese di scritturazione contabile</i>	€ 2,15 € 0,00 € 2,15
			Bonifico SEPA Instant in accredito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. <i>di cui</i> <i>Commissione bonifico</i> <i>Spese di scritturazione contabile</i>	€ 2,15 € 0,00 € 2,15



	Bonifico SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito allo sportello A favore di correntista di Cherry Bank <i>di cui</i> <i>per commissione operazione</i> <i>per spese di scritturazione contabile</i> A favore di correntista di altre banche <i>di cui</i> <i>per commissione operazione</i> <i>per spese di scritturazione contabile</i> Urgente <i>di cui</i> <i>per commissione bonifico</i> <i>per spese di scritturazione contabile</i>	€ 4,15 a pezzo € 2,00 € 2,15 € 5,65 a pezzo € 3,50 € 2,15 € 12,15 € 10,00 € 2,15
	Bonifico SEPA Instant in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito allo sportello A favore di correntista di Cherry Bank  A favore di correntista di altre banche	Pari alla commissione prevista per il "Bonifico SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito allo sportello a favore di correntista di Cherry Bank" Pari alla commissione prevista per il "Bonifico SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito allo sportello a favore di correntista di altre banche"
	Bonifico SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito via Internet Banking e sportello automatico abilitato ai servizi evoluti* A favore di correntista di Cherry Bank <i>Di cui:</i> <i>Per commissione bonifico</i> <i>Per spesa scritturazione contabile</i> A favore di correntista di altre banche <i>Di cui:</i> <i>Per commissione bonifico</i> <i>Per spesa scritturazione contabile</i> Urgente <i>Di cui:</i> <i>Per commissione bonifico</i> <i>Per spesa scritturazione contabile</i>	€ 2,65 € 0,50 € 2,15 € 2,90 € 0,75 € 2,15 € 9,65 € 7,50 € 2,15
	Bonifico SEPA Instant in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito via Internet banking e sportello automatico abilitato ai servizi evoluti* A favore di correntista di Cherry Bank  A favore di correntista di altre banche	Pari alla commissione prevista per il "Bonifico SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito via Internet banking e sportello automatico abilitato ai servizi evoluti* a favore di correntista di Cherry Bank". Pari alla commissione prevista per il "Bonifico SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito via Internet banking e sportello automatico abilitato ai servizi



		evoluti* a favore di correntista di altre banche"
	Bonifico SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito tramite Terze Parti  A favore di correntista di Cherry Bank <i>Di cui:</i> <i>Per commissione bonifico</i> <i>Per spesa scritturazione contabile</i> A favore di correntista di altre banche <i>Di cui:</i> <i>Per commissione bonifico</i> <i>Per spesa scritturazione contabile</i>	€ 2,65 € 0,50 € 2,15 € 2,90 € 0,75 € 2,15
	Bonifico SEPA Instant in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito tramite Terze Parti  A favore di correntista di Cherry Bank  A favore di correntista di altre banche	Pari alla commissione prevista per il "Bonifico SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito tramite Terze Parti a favore di correntista di Cherry Bank" Pari alla commissione prevista per il "Bonifico SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito tramite Terze Parti a favore di correntista di altre banche"
	Bonifico SEPA in accredito proveniente da Paesi Extra-UE/S.E.E.  Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico Recupero spese Spese di scritturazione contabile  Bonifico SEPA in addebito verso Paesi Extra-UE/S.E.E. Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico Recupero spese Spese di scritturazione contabile	1,75 % Minimo € 4,00 € 6,50 € 2,15  1,75 % Minimo € 4,00 € 15,00 € 2,15
	Bonifico Extra-SEPA in accredito Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico Recupero spese Spese di scritturazione contabile  Bonifico Extra-SEPA in addebito Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico Recupero spese Spese di scritturazione contabile  Ordine permanente di bonifico A favore di correntista di Cherry Bank <i>Di cui:</i> <i>Per commissione bonifico</i> <i>Per spesa scritturazione contabile</i>  A favore di correntista di altre banche <i>Di cui:</i>	1,75 % Minimo € 4,00 € 6,50 € 2,15  1,75 % Minimo € 4,00 € 15,00 € 2,15  € 4,65 a pezzo € 2,50 € 2,15  € 4,65 a pezzo



		Per commissione bonifico Per spesa scritturazione contabile	€ 2,50 € 2,15
		Addebito diretto - Domiciliazione utenze Commissioni addebito diretto <i>Di cui:</i> Per commissione operazione Per spesa scritturazione contabile Valuta	€ 3,44 € 1,29 € 2,15 Giorno del pagamento = data scadenza
		Commissioni per disposizioni STORNATE <i>Di cui:</i> Per commissione operazione di storno Per spesa scritturazione contabile	€ 3,44 € 1,29 € 2,15
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	0% Al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente

## ALTRÉ CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo)

- trimestrali € 0,00
- numero operazioni esenti Zero
- massimo spese per operazione per trimestre non previsto
- Invio documento di sintesi periodico
- cartaceo € 0,00
- online € 0,00

#### Remunerazione delle giacenze

- Giacenza media minima infruttifera € 0,00
- Ritenuta fiscale sugli interessi creditori come previsto dalla normativa vigente

#### Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

- Costo di scritturazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione) € 2,15

#### Altro

- Conteggio e accredito interessi creditori annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
- Conteggio interessi debitori annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
- Esigibilità interessi debitori 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto
- Riferimento calcolo interessi debitori e creditori anno civile
- Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri Trimestrale

<sup>1</sup> Le causali che generano il costo di scritturazione sono tutte, tranne quelle riportate nel Foglio Informativo del conto corrente di Cherry Core Banking -allegato 1 "Elenco operazioni esenti da spese di scritturazione".



Spese stampa movimenti di c/c allo sportello	€ 0,00
Frequenza invio estratto conto	Trimestrale
Frequenza invio documento di sintesi	annuale

È attivabile, qualora lo si desiderasse, anche il servizio di Internet Banking per il conto corrente dedicato. Per avere la rendicontazione online è necessario aderire al servizio di multicanalità. Per maggiori informazioni sul servizio di Internet Banking consultare i fogli informativi dedicati presso ogni filiale della Banca e sul sito [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it).

#### **Recesso dal contratto di conto corrente**

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il recesso deve essere effettuato con comunicazione scritta.

Per i clienti qualificabili come "micro-imprese", in caso di recesso su iniziativa della Banca, quest'ultima è tenuta al rispetto del termine di preavviso di 2 (due) mesi.

La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del conto:

a) può essere consegnata o inviata dal Cliente alla Banca, secondo quanto di seguito riportato:

Il Correntista deve inviare tutte le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione diretta alla Banca, alla dipendenza presso la quale è costituito il rapporto. Ogni conseguenza derivante da eventuali errori, disguidi o ritardi nella trasmissione è a rischio del Correntista. Il Correntista deve compilare tutte le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - in modo chiaro e leggibile.

La Banca invierà al Correntista ogni comunicazione all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure a quello appositamente comunicato per iscritto dal Correntista alla Banca.

Le comunicazioni saranno inviate al Cliente tramite il canale prescelto tra i seguenti: posta ordinaria o servizio di Internet banking, se attivato. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca, in mancanza di specifici accordi, può inviare ogni comunicazione all'indirizzo di anche uno solo dei cointestatari; in tal caso l'invio sarà comunque efficace nei confronti di tutti i cointestatari. Il Correntista dovrà comunicare eventuali variazioni del domicilio eletto con dichiarazione scritta presentata direttamente alla dipendenza presso la quale è costituito il rapporto, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

b) Solo se il Cliente è una Microimpresa, può essere inviata alla Banca da un'altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto di cui chiede la chiusura. Se la comunicazione di recesso dal conto è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del conto avviene secondo le norme stabilite dalla legge n. 33/2015 sul trasferimento dei servizi di pagamento. In tale ipotesi, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla Banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.

Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l'operatività del conto per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul conto sole le seguenti operazioni: bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio, per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito di rate di mutui e finanziamenti, pagamento assegni. Altre operazioni sul conto sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.

Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto; pertanto, la presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente, che può determinare il differimento della chiusura del conto rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Se il Cliente chiede la chiusura del conto con comunicazione consegnata alla Banca o inviata tramite posta, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

• **3 giorni lavorativi** se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;

• **12 giorni lavorativi**, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati. In pendenza di questi termini, la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi la banca deve acquisire dati da soggetti terzi.

Se il Cliente non restituisce i moduli di assegni non utilizzati e i dispositivi per l'utilizzo del servizio di Internet banking,



La Banca può bloccare tali strumenti anche senza la loro materiale restituzione.

La Banca può comunicare al Cliente il recesso con comunicazione consegnata al Cliente o inviata tramite posta. Per la chiusura del conto deve essere dato al Cliente un preavviso di:

- minimo 2 mesi per il Cliente Microimpresa;
- 10 giorni per il Cliente non consumatore.

Per la cessazione della convenzione di assegno deve essere dato un preavviso di almeno 10 giorni. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso. Se ricorre una giusta causa o un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

#### **Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Si rimanda al paragrafo “Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie” del mutuo chirografario non consumatori del presente Foglio Informativo.

#### **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

## **ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI DEL MUTUO CHIROGRAFARIO NON CONSUMATORI**

#### **Estinzione anticipata**

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, anche prima del termine di estinzione convenuto purché il Cliente abbia saldato le eventuali spese giudiziali ed extra giudiziali, gli interessi di mora, gli interessi scaduti, il capitale scaduto ed ogni altra somma di cui la Banca è creditrice in dipendenza del contratto, compresa la commissione per l'estinzione anticipata indicata nello stesso.

Il Cliente persona fisica, per i contratti di mutuo stipulati per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso o onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente il compenso onnicomprensivo indicato nel contratto.

#### **Portabilità del mutuo**

Nel caso in cui il Cliente, se persona fisica o microimpresa, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo mutuo da un altro finanziatore, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

In caso di estinzione anticipata dell'intera somma mutuata, il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi da quello in cui il pagamento è pervenuto alla Banca.

#### **Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di finanziamento**

L'insolvenza, il verificarsi di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali nonché l'integrazione delle altre ipotesi previste dal contratto legittimerà la Banca a ritenere il Cliente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art.1186 c.c.. La Banca avrà altresì il diritto di risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., tra le altre, nel caso in cui il Cliente non provveda al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso o si renda inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti nonché nel caso in cui la documentazione e le informazioni fornite alla Banca risultino non veritieri, incorrette o incomplete. In tali ipotesi il Cliente è tenuto alla restituzione immediata dell'intero finanziamento comprensivo di eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora, accessori e spese anche giudiziali.



### **Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo [reclami@pec.cherrybank.it](mailto:reclami@pec.cherrybank.it) oppure e-mail all'indirizzo [reclami@cherrybank.it](mailto:reclami@cherrybank.it) o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

- a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonerà il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;
- b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it); - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

### **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.



## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Giornate operative</b>	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta da corrispondere al momento dell'erogazione calcolata sull'importo mutuato nella misura prevista dalla Legge.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Micro-Impresa</b>	Impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.
<b>Ente del Terzo Settore</b>	Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono organizzazioni non commerciali o commerciali, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o impresa che, perseguitando finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e per l'assenza di scopo di lucro.
<b>Outsourcer</b>	INNOLVA S.p.A. società con sede in Via de Cocule 8, 33030 Buja (UD), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine 01836920304.
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Perizia</b>	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Polizza assicurativa facoltativa a protezione del credito (CPI Credit Protection Insurance)</b>	La polizza assicurativa facoltativa a protezione del credito CPI "Credit Protection Insurance" può essere sottoscritta dal Cliente a propria tutela che in caso di decesso, invalidità totale (permanente o temporanea) da infortunio o malattia, liquida un importo pari al debito residuo.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.



	Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
<b>Tasso Effettivo Globale (TEG)</b>	Indice di costo totale del credito a carico del consumatore. Fornisce gli elementi utili ad accettare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate presentano carattere usurario.